

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Settembre 2025

Now, for tomorrow



NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

Le modalità attuative della c.d. “mini ires” 2025.....5

In attesa dell’attuazione dei principi contenuti nella Riforma fiscale che prevedono la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, o in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stata disposta, limitatamente al 2025, la riduzione dell’aliquota IRES al 20%, c.d. “Mini IRES” (in luogo dell’aliquota ordinaria del 24%) a favore delle imprese che presentano specifici requisiti.....5

Artigiani e commercianti: la riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti nel 2025.....12

Con l’art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) è stata prevista una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che, nel 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.12

Chiarimenti dell’agenzia delle entrate su patent box e software non registrati - interpello n. 223/2025.....13

Con la Risposta ad interpello n. 223 del 21 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema del Patent Box, fornendo un chiarimento di rilievo per tutte le imprese che sviluppano software come parte delle proprie attività di ricerca e sviluppo.....13

Novità in merito al welfare aziendale – fringe benefits.....14

La presente intende fornire un aggiornamento sulle recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti i fringe benefit, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti digitali, alla natura reddituale di alcuni benefit e alla gestione dei veicoli aziendali ad uso promiscuo.14

Delega unica agli intermediari: operativa dall’8 dicembre 2025.....15

Dal prossimo 8 dicembre 2025 sarà attivo il nuovo sistema di “delega unica” che consentirà ai contribuenti di autorizzare gli intermediari all’uso dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un’unica comunicazione digitale.....15





☉ Riclassificazione immobilizzazioni: irrilevanza ai fini fiscali e contabili16

La riclassificazione di immobilizzazioni destinate alla vendita nell'attivo circolante non modifica la loro natura originaria: la successiva cessione genera una plusvalenza, non un ricavo. Il chiarimento vale anche per i bilanci OIC.....16

☉ Deposito cauzionale nel preliminare: escluso da IVA anche se pari al prezzo16

La Cassazione (ord. n. 23857/2025) ha stabilito che il deposito cauzionale versato in sede di preliminare di compravendita immobiliare non è soggetto a IVA, anche se di importo analogo al prezzo pattuito, poiché mantiene funzione di garanzia e non di acconto.....16

☉ Società non operative: illegittimo il diniego del rimborso IVA17

La Cgt Campania (sent. n. 3082/2025) ha stabilito che il mancato superamento del test di operatività non giustifica il diniego del rimborso IVA. Tale limitazione, prevista dall'art. 30 L. 724/1994, è in contrasto con i principi UE di neutralità e proporzionalità.....17

AUDIT18

☉ Nuovi Standard di Sostenibilità dell'EFRAG18

L'OIC con proprio comunicato dà notizia che il 31 luglio 2025 l'EFRAG ha pubblicato per la consultazione le bozze dei nuovi European Sustainability Reporting Standard (ESRS) che, una volta rimodulati alla luce dei commenti ricevuti, verranno inviati come technical advice alla Commissione europea in vista della formulazione di nuovi atti delegati in applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).....18

☉ Errori contabili: definite le regole del relativo trattamento fiscale dal 202518

A partire dal 2025, grazie al decreto approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025, il quadro normativo di riferimento per il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili subisce viene definito in termini di procedure di correzione, criteri di rilevanza e semplificazioni.18

LEGAL.....20

☉ L'idoneità del Modello 231: principi, giurisprudenza e prospettive operative.....20

Il contributo esamina gli sviluppi normativi e giurisprudenziali riguardanti il Modello 231, evidenziando gli elementi cardine per la sua efficacia e il ruolo centrale nella governance aziendale contemporanea, non solo per la tutela legale ma anche per la protezione della reputazione e della solidità economica dell'impresa.20





ESG.....23

🔗 **L'Asset che non vedi a Bilancio (ma che i tuoi Investitori già misurano).....23**

Il bilancio parla chiaro: asset tangibili, passività, flussi di cassa. Numeri concreti su cui i C-level basano le strategie e giudicano le performance di un'azienda. **E se il valore reale dell'organizzazione** – e la sua capacità di attrarre capitali a condizioni vantaggiose – **fosse nascosto fuori dal bilancio?**23

SCADENZARIO.....26



APPROFONDIMENTI

TAX

Le modalità attuative della c.d. “mini ires” 2025

In attesa dell’attuazione dei principi contenuti nella Riforma fiscale che prevedono la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, o in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stata disposta, limitatamente al 2025, la riduzione dell’aliquota IRES al 20%, c.d. “Mini IRES” (in luogo dell’aliquota ordinaria del 24%) a favore delle imprese che presentano specifici requisiti.

Con il recente Decreto 8.8.2025, pubblicato sulla G.U. 18.8.2025, n. 190 il MEF ha emanato le disposizioni attuative di tale agevolazione, di seguito esaminate.

SOGGETTI INTERESSATI

Come previsto dall’art. 3 del citato Decreto, la riduzione dell’aliquota IRES interessa:

- **spa, sapa, srl, società cooperative** e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento UE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento UE n. 1435/2003 residenti in Italia;
- **enti pubblici e privati** diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia, che hanno per **oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali**;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con / senza personalità giuridica, **non residenti in Italia**, relativamente alla stabile organizzazione in Italia;
- **enti non commerciali**, limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’(eventuale)attività commerciale.

Soggetti esclusi

L’agevolazione **non spetta** alle società:

- che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **nel 2025**):
 - sono in **liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria**. Come precisato nella citata Relazione sono **escluse** dal beneficio le società / enti sottoposti a:
 - liquidazione coatta amministrativa;
 - amministrazione straordinaria delle grandi imprese;
 - concordato preventivo, concordato minore / semplificato per la liquidazione del patrimonio.



L'esclusione opera inoltre per i predetti soggetti che hanno sottoscritto, nello stesso periodo d'imposta, accordi / piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui deriva l'estinzione dell'impresa / cessazione dell'attività.

Possono, invece, **fruire della riduzione IRES** i soggetti "*che si trovano in una procedura che abbia finalità di risanamento*", considerato che l'effettuazione di nuovi investimenti richiesta per il riconoscimento del beneficio "*presuppone la piena operatività delle imprese*";

- determinano il reddito, anche parzialmente, **in base a regimi forfetari** (ad esempio, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito in base alla rendita catastale, società non operative, enti non commerciali che applicano il regime di contabilità semplificata);
- che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **nel 2025**) **applicano il regime di contabilità semplificata**.

Con riferimento ai soggetti che hanno **aderito al CPB**, considerato che la modalità di determinazione del relativo reddito non è assimilabile ad un regime forfetario, agli stessi spetta la riduzione IRES applicabile al reddito concordato. In caso di opzione per l'imposta sostitutiva ex art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024 (c.d. "Flat tax incrementale"), la riduzione è applicabile esclusivamente alla quota di imponibile da assoggettare ad IRES.

CONDIZIONI DI ACCESSO RICHIESTE

L'agevolazione in esame spetta qualora sussistano **entrambe** le seguenti condizioni:

1. accantonamento in un'apposita **riserva** di una quota **non inferiore all'80%** dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, **2024**);
2. destinazione alla realizzazione di **investimenti rilevanti** di un **ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, **2023**).1.

1. Accantonamento utile d'esercizio

In base al comma 2 dell'art. 4 del Decreto in esame **l'utile 2024** si considera accantonato "ad apposita riserva" se **destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci** in sede di approvazione del bilancio, compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti su dividendi di cui all'art. 2433. C.c.

Come precisato nella citata Relazione:

- considerato che per fruire dell'agevolazione è richiesto l'accantonamento dell'utile, la stessa non spetta alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita;
- costituisce utile accantonato, l'utile 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura di perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo;
- il vincolo (di natura meramente fiscale) è apposto:



- alle riserve costituite / incrementate mediante destinazione dell'utile 2024 (al netto della quota destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria;
- all'utile destinato ad aumento di capitale, nonché, quello portato a nuovo.

Così, rileva ad esempio, la quota dell'utile 2024 destinata a riserva legale / statutaria nonché, per le società cooperative, a riserva indivisibile ex art. 12, Legge n. 601/73;

- la delibera di distribuzione ai soci di una quota superiore al 20% dell'utile 2024 rappresenta l'unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso alla riduzione IRES.



Per gli enti non commerciali va fatto riferimento all'utile accantonato relativo all'attività commerciale.

2. Investimenti rilevanti

Ai fini del beneficio in esame, è richiesto che sia destinato alla realizzazione di **investimenti rilevanti** un **ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, **2023**).

In merito la citata Relazione precisa che:

- l'utile 2023 può essere considerato, ai fini dell'agevolazione, anche se già distribuito;
- non è richiesto che nel 2023 sia conseguito un utile. L'agevolazione può essere fruita anche dai soggetti in perdita nel predetto esercizio nel caso in cui siano rispettate le altre condizioni e destinato all'acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell'utile 2024 accantonato.

Esempio Una spa con esercizio coincidente con l'anno solare presenta la seguente situazione:

1



- utile 2024 pari a 100, distribuito per 20 ai soci;
- utile 2023 pari a 150, assorbito in parte dalla perdita 2022 di 60.

L'investimento minimo per fruire della riduzione IRES è pari a:

- 2024: $(100 - 20) \times 30\% = 24$
- 2023: $150 \times 24\% = 36$

L'investimento minimo da effettuare è pari a 36 (maggiore tra 24 e 36).

Costituiscono **investimenti rilevanti** quelli aventi ad oggetto:

- **beni strumentali materiali e immateriali nuovi** destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione



o alla rete di fornitura. L'interconnessione deve essere mantenuta per un periodo superiore alla metà del "periodo di sorveglianza" (5 anni);

- beni di cui all'art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, DL n. 19/2024 ("Transizione 5.0") se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una **riduzione dei consumi energetici**.

Trattasi in particolare di:

- software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

In aggiunta al rispetto del requisito dell'interconnessione, è richiesto il conseguimento nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, di una **riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati dall'1.1.2025 ed entro il 31.10.2026.

Sul punto la citata Relazione precisa che:

- il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a 12 mesi se l'esercizio ha durata superiore;
- gli investimenti si considerano realizzati in base al principio di competenza;
- per i beni in leasing, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento rileva la data di consegna, ossia quando il bene entra nella disponibilità del locatario;
- il costo, ai fini del calcolo degli investimenti rilevanti, va determinato secondo i criteri ordinari stabiliti per l'individuazione del costo dei beni ai fini fiscali, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

Ammontare minimo degli investimenti

L'ammontare minimo degli investimenti agevolabili è determinato in misura pari al **maggiore fra i seguenti importi**:

- 30% della quota di utile 2024 "accantonato a riserva";
- 24% dell'utile 2023;
- € 20.000.



Esempio Una spa con esercizio coincidente con l'anno solare presenta la seguente situazione:

2



- nel 2024 ha conseguito un utile di € 100.000, non distribuito per l'80% (€ 80.000);
- nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- a) 2024 → $80.000 \times 30\% = € 24.000$
- b) 2023 → $90.000 \times 24\% = € 21.600$
- c) € 20.000.

Esempio Una spa con esercizio coincidente con l'anno solare presenta la seguente situazione:

3



- nel 2024 ha conseguito un utile di € 80.000, non distribuito per l'80% (€ 64.000);
- nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- a) 2024 → $64.000 \times 30\% = € 19.200$
- b) 2023 → $90.000 \times 24\% = € 21.600$
- c) € 20.000.

La sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, fermi restando i requisiti indicati nell'art. 1, comma 35, lett. a) e b), Legge n. 205/2017 (sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla predetta Tabella A / attestazione dell'effettuazione dell'investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell'interconnessione) non comporta la perdita dell'agevolazione.



Al fine di verificare se l'investimento rispetta l'**ammontare minimo** richiesto dal citato comma 5, va considerato il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo**.

Investimenti rilevanti enti non commerciali

Per gli enti non commerciali l'importo degli investimenti rilevanti in beni utilizzati anche per l'attività istituzionale, è determinato in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi / proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi / proventi.

INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Come precisato dall'art. 6 del Decreto in esame, oltre al rispetto dei predetti requisiti, la riduzione IRES spetta a condizione che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **2025**):



- il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) **non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente. La verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con il numero medio dei predetti lavoratori dei 36 mesi precedenti, "**escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa**".

Come evidenziato nella citata Relazione, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo 1.12.2022 - 30.11.2025;

- siano effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un **incremento occupazionale** almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, **non inferiore a un lavoratore dipendente** a tempo indeterminato.

Sul punto la citata Relazione precisa che l'incremento occupazionale va determinato in base a quanto previsto dal DM 25.6.2024 ossia verificando se l'incremento occupazionale e l'incremento occupazionale complessivo risultano superiori (o pari) all'1% e, comunque, non diano un risultato inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), "**senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte**".

L'incremento occupazionale va calcolato considerando il numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;

- l'impresa **non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG)** ordinaria nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Esempio Una srl presenta la seguente situazione.

4



utile 2024	€ 800.000
utile 2023	€ 1.000.000
media ULA triennio	18
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 2024	20



1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024	0,2
ricorso CIG	No nel 2024

Al fine di poter beneficiare della “Mini IRES” la società deve:

- accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
- effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell’utile 2023);
- assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media del triennio precedente;
- non fare ricorso alla CIG.

Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il risparmio d’imposta è così determinato.

• IRES ordinaria (24%)	€	216.000
• Mini IRES (20%)	€	180.000
• Risparmio d’imposta	€	36.000

COMPUTO PERDITE

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84, TUIR è possibile per i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’IRES ridotta.

CAUSE DI DECADENZA

In base all’art. 7 del Decreto in esame, determina la **decadenza dall’agevolazione**:

- la distribuzione, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la **dismissione / cessione a terzi / destinazione a finalità estranee** all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

Distribuzione della quota di utile accantonata

Come precisato nella citata Relazione, al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio, l’utile accantonato è sottoposto a un **vincolo di natura meramente fiscale**. Quest’ultimo è **applicabile solo alla quota minima dell’80%** che deve essere accantonata per poter accedere al beneficio.



Di conseguenza se l'impresa accantona una percentuale maggiore (ad esempio, 95%), la distribuzione (ad esempio, 10%) che riduce la quota dell'utile accantonato fino alla predetta soglia minima non determina il verificarsi della causa di decadenza.

In ogni caso l'ammontare degli investimenti rilevanti va determinato considerando l'effettivo accantonamento (nel caso di specie, 95% x 30%).

Dismissione / cessione a terzi

In merito alla causa di decadenza collegata alla dismissione / cessione dei beni va precisato che:

- con riferimento agli **investimenti sostitutivi** è applicabile l'art. 1, comma 35, Legge n. 205/2017. Di conseguenza se nel periodo di osservazione (5 anni) si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, non viene meno la fruizione della stessa se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa:
 - **sostituisce il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
 - **attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici;
- nel caso di **investimenti** effettuati in **leasing**, la cessione del contratto di leasing durante il periodo di osservazione è assimilata all'estromissione dei beni dalla struttura produttiva.

In presenza di una causa di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a **versare la differenza di imposta risparmiata** a seguito dell'applicazione dell'aliquota ridotta. Il calcolo va fatto rideterminando l'imposta dovuta con l'aliquota ordinaria del 24%. Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo relativo al periodo d'imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In base all'art. 12 del Decreto, ferma restando la possibilità di **cumulo con altre agevolazioni** riconosciute sui medesimi costi, analogamente a quanto previsto per i crediti d'imposta "Industria 4.0" / "Transizione 5.0", il beneficio della riduzione IRES (valore assunto dal decremento del debito IRES "teorico") non può superare il costo dell'investimento rimasto effettivamente a carico dell'impresa.

Artigiani e commercianti: la riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti nel 2025

Con l'art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) è stata prevista una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che, nel 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

La riduzione contributiva in esame:



- si applica per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il mess. INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata comunicata la disponibilità, dall'8.8.2025, della procedura telematica per presentare la domanda per richiedere l'agevolazione contributiva attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", previa autenticazione con la propria identità digitale. In fase di prima applicazione, l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista", mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

Con riferimento al modulo di presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l'agevolazione, sotto la propria responsabilità, e di non aver superato il massimale di aiuti concedibili indicati ai sensi del regolamento UE 13.12.2023 n. 2831, in materia di aiuti de minimis nell'arco di tre anni.

Chiarimenti dell'agenzia delle entrate su patent box e software non registrati - interpello n. 223/2025

Con la Risposta ad interpello n. 223 del 21 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema del Patent Box, fornendo un chiarimento di rilievo per tutte le imprese che sviluppano software come parte delle proprie attività di ricerca e sviluppo.

La questione posta dal contribuente riguardava la possibilità di beneficiare dell'agevolazione prevista per i software non registrati alla SIAE, ossia quei programmi che, pur avendo i requisiti di originalità e creatività, non sono stati oggetto di una registrazione formale presso la Società Italiana degli Autori ed Editori o presso un ente analogo.

Il quadro normativo

Il nuovo Patent Box, introdotto dall'art. 6 del DL 146/2021 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021), prevede la possibilità di maggiorare del 110% i costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo riferite a determinati beni immateriali.

Tra questi rientrano, oltre ai brevetti e ai disegni, anche i software protetti da copyright.

La disciplina, sin dalla sua entrata in vigore, ha posto interrogativi circa la necessità o meno della registrazione del software per poter beneficiare dell'agevolazione, anche alla luce dei successivi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, in particolare con la Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023.

I chiarimenti dell'Agenzia

Con l'interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito due aspetti distinti:

- **Beneficio ordinario:** L'impresa può beneficiare della maggiorazione del 110% anche in assenza della registrazione del software, a condizione che attesti la titolarità e i requisiti di tutela giuridica dell'opera



attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex D.P.R. n. 445/2000). In altri termini, non è indispensabile la registrazione formale per accedere all'agevolazione ordinaria, purché la società sia in grado di dimostrare la natura originale e creativa del software sviluppato.

- **Meccanismo premiale:** Diverso è il caso del cosiddetto premio, che consente di estendere la maggiorazione anche alle spese sostenute negli esercizi precedenti (fino a un massimo di otto anni). In questo scenario, l'Agenzia ribadisce che la registrazione del software presso la SIAE o l'ottenimento di un titolo di privativa equivalente è condizione imprescindibile. Solo in presenza di tale formalità è infatti possibile applicare retroattivamente il beneficio ai costi già sostenuti.

Implicazioni operative

Il chiarimento rappresenta una semplificazione rilevante per le imprese che sviluppano software internamente e non sempre provvedono alla registrazione, consentendo comunque di beneficiare dell'agevolazione ordinaria.

Tuttavia, per accedere al meccanismo premiale e quindi recuperare i costi pregressi, sarà necessario dotarsi della registrazione formale del bene immateriale.

Novità in merito al welfare aziendale – fringe benefits

La presente intende fornire un aggiornamento sulle recenti indicazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardanti i fringe benefit, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti digitali, alla natura reddituale di alcuni benefit e alla gestione dei veicoli aziendali ad uso promiscuo.

Con la risposta a interpello n. 5/2025, l'Agenzia ha **confermato la possibilità di utilizzare carte di debito nominative** per l'erogazione di benefit aziendali, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per i voucher. In particolare, le carte devono essere utilizzabili esclusivamente presso esercenti convenzionati, non cedibili né monetizzabili, e attivabili solo dal dipendente (tramite PIN o riconoscimento biometrico). In tali condizioni, i benefit rientrano nel regime di esenzione previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, entro i limiti annui di 1.000 euro (2.000 euro in presenza di figli a carico) per il triennio 2025–2027. La soluzione si allinea a quanto previsto dall'art. 6 del DM 25 marzo 2016, rendendo possibile anche la gestione del budget welfare tramite piattaforme elettroniche con funzionalità di “carrello della spesa”. Si segnala che, in caso di superamento dei limiti esenti, l'intero valore dei fringe benefit diventa imponibile.

In aggiunta, con la risposta a interpello n. 195/E del 30 luglio 2025, l'Agenzia ha ribadito che i **benefit erogati in sostituzione di indennità monetarie**, anche se obsolete, **concorrono a formare reddito da lavoro dipendente**. Nel caso specifico, la conversione di indennità in servizi di welfare, pur prevista da un accordo sindacale, non ha beneficiato delle esenzioni fiscali, poiché tali somme, originariamente retributive, restano imponibili. **L'unica eccezione ammessa riguarda la conversione dei premi di risultato**, come previsto dalla



L. 208/2015. Si raccomanda quindi un'attenta valutazione della struttura dei piani welfare, poiché errori di qualificazione possono comportare il recupero di imposte e contributi.

Ancora, in merito ai fringe benefit relativi all'uso promiscuo delle autovetture aziendali immatricolate entro il 2024 ma assegnate o riassegnate dal 1° luglio 2025, **il loro valore deve essere determinato secondo il criterio del "valore normale"** previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, **tramite metodo analitico**. Il valore imponibile deve riflettere solo l'utilizzo privato, mentre l'uso aziendale va scorporato attraverso uno dei seguenti metodi:

- **Metodo ACI**, basato sulla sottrazione dal valore lordo dell'indennità chilometrica moltiplicata per i km aziendali;
- **Metodo proporzionale**, calcolando il valore del benefit in base alla quota di km personali sul totale.

Non sono ammessi criteri forfettari (es. 5/7) né percentuali standard, è pertanto consigliato predisporre un sistema di rilevazione delle percorrenze e aggiornare le procedure interne, al fine di garantire conformità normativa e trasparenza.

Delega unica agli intermediari: operativa dall'8 dicembre 2025

Dal prossimo 8 dicembre 2025 sarà attivo il nuovo sistema di "delega unica" che consentirà ai contribuenti di autorizzare gli intermediari all'uso dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con un'unica comunicazione digitale.

Con il provvedimento dell'8 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fissato all'**8 dicembre 2025** l'avvio delle nuove funzionalità per la gestione della **delega unica** agli intermediari. Questa innovazione consente di conferire un mandato unico per l'accesso ai servizi telematici sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, semplificando le procedure per contribuenti e professionisti.

Modalità operative:

La comunicazione della delega potrà avvenire **esclusivamente in modalità digitale**, tramite:

- funzionalità web nell'area riservata del contribuente;
- trasmissione da parte dell'intermediario delegato, secondo le specifiche tecniche aggiornate (Allegato 2 al provvedimento del 2 ottobre 2024).

Fase transitoria:

- Fino al **5 dicembre 2025** sarà possibile attivare o rinnovare le deleghe con le modalità attuali.
- Nei giorni **6 e 7 dicembre 2025** i servizi saranno sospesi per aggiornamento dei sistemi.
- Le deleghe già attive restano valide fino alla loro naturale scadenza.



Riclassificazione immobilizzazioni: irrilevanza ai fini fiscali e contabili

La riclassificazione di immobilizzazioni destinate alla vendita nell'attivo circolante non modifica la loro natura originaria: la successiva cessione genera una plusvalenza, non un ricavo. Il chiarimento vale anche per i bilanci OIC.

Con la risposta a interpello n. 209/2025, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la riclassificazione di un bene immobilizzato nell'attivo circolante, quando destinato alla vendita, non incide sulla sua qualificazione originaria. Questo principio, pur riferito a soggetti IAS/IFRS, è applicabile anche ai bilanci redatti secondo il Codice civile e i principi OIC.

Il principio OIC 16, analogamente all'IFRS 5, prevede che le immobilizzazioni destinate all'alienazione siano esposte in una voce separata dell'attivo circolante, con interruzione dell'ammortamento e valutazione al minore tra valore netto contabile e valore di realizzo. Tale riclassificazione ha finalità esclusivamente informativa, per evidenziare la futura generazione di liquidità, e non trasforma il bene in "rimanenza".

Conseguentemente, la cessione di tali beni genera **plusvalenze o minusvalenze** (voci A.5 o B.14 del conto economico), non ricavi. Questo vale anche ai fini fiscali, in virtù del principio di derivazione: la plusvalenza segue le regole dell'art. 86 TUIR, con possibilità di rateizzazione in cinque esercizi se ne ricorrono i presupposti.

Dal punto di vista operativo, è opportuno mantenere il bene nel registro dei cespiti fino alla vendita.

La riclassificazione, pur non avendo effetti fiscali, incide sugli indici di bilancio (es. copertura delle immobilizzazioni) e migliora la leggibilità del bilancio in ottica finanziaria.

Deposito cauzionale nel preliminare: escluso da IVA anche se pari al prezzo

La Cassazione (ord. n. 23857/2025) ha stabilito che il deposito cauzionale versato in sede di preliminare di compravendita immobiliare non è soggetto a IVA, anche se di importo analogo al prezzo pattuito, poiché mantiene funzione di garanzia e non di acconto.

Con l'ordinanza n. 23857, la Corte di Cassazione ha chiarito che la somma qualificata nel contratto preliminare come **deposito cauzionale** non può essere riqualificata come acconto di prezzo, neppure quando il suo ammontare è prossimo al prezzo di vendita. La funzione del deposito cauzionale è esclusivamente quella di garanzia delle obbligazioni assunte dal promissario acquirente, e non quella di anticipare il corrispettivo.

Il principio affermato dalla Corte si fonda sull'interpretazione letterale del contratto: se il testo è chiaro e coerente con la volontà delle parti, non è ammessa una diversa qualificazione. La circostanza che l'importo sia elevato non è sufficiente a mutarne la natura giuridica, così come non lo è il fatto che il pagamento avvenga contestualmente alla sottoscrizione del preliminare.

Di conseguenza, il deposito cauzionale **non è soggetto a IVA**, a differenza degli acconti di prezzo, e non assume la funzione di caparra confirmatoria. La Cassazione ha inoltre evidenziato che, nel caso in esame,



non era stata formalmente contestata un'ipotesi di elusione fiscale, né era stato attivato il procedimento previsto dall'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

Operativamente, è importante che la funzione di garanzia sia chiaramente indicata nel contratto e che la somma resti vincolata fino alla stipula del definitivo. In caso di inadempimento, il deposito potrà essere restituito o trattenuto secondo le pattuizioni, ma non assume mai la natura di corrispettivo anticipato.

Società non operative: illegittimo il diniego del rimborso IVA

La Cgt Campania (sent. n. 3082/2025) ha stabilito che il mancato superamento del test di operatività non giustifica il diniego del rimborso IVA. Tale limitazione, prevista dall'art. 30 L. 724/1994, è in contrasto con i principi UE di neutralità e proporzionalità.

La disciplina italiana sulle società di comodo prevede che, in caso di mancato superamento del test di operatività per tre anni consecutivi, il credito IVA non possa essere chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione. Tuttavia, la **Corte di Giustizia UE (sentenza 7 marzo 2024, causa C-3411/22)** ha chiarito che tali restrizioni violano la Direttiva 2006/112/CE, poiché il diritto alla detrazione e al rimborso non può essere subordinato a soglie di operatività.

La **Cgt Campania**, con la sentenza n. 3082/2025, ha confermato questo orientamento, dichiarando illegittimo il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a una società ritenuta "di comodo". Il mancato superamento del test non fa venir meno la qualifica di soggetto passivo IVA, che sussiste indipendentemente dai ricavi conseguiti. Pertanto, il credito IVA deve essere riconosciuto, nel rispetto dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta.

Nonostante ciò, il modello di dichiarazione IVA continua a prevedere la perdita definitiva del credito in presenza di società non operative, creando un evidente contrasto tra normativa interna e diritto UE. È quindi auspicabile un intervento legislativo per allineare la disciplina nazionale ai principi comunitari.

Implicazioni pratiche: le società che si vedono negare il rimborso IVA per mancato superamento del test possono impugnare il provvedimento, invocando la prevalenza del diritto UE. Si dovrà valutare caso per caso la convenienza di un'azione contenziosa.



AUDIT

Nuovi Standard di Sostenibilità dell'EFRAG

L'OIC con proprio comunicato dà notizia che il 31 luglio 2025 l'EFRAG ha pubblicato per la consultazione le bozze dei nuovi European Sustainability Reporting Standard (ESRS) che, una volta rimodulati alla luce dei commenti ricevuti, verranno inviati come technical advice alla Commissione europea in vista della formulazione di nuovi atti delegati in applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). I nuovi standard sostituiranno quelli attualmente in vigore, contenuti nella normativa delegata del 23 luglio 2023.

Il lavoro di revisione degli standard avviato dall'EFRAG rappresenta un primo passo verso la semplificazione. I rappresentanti dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) negli organi EFRAG hanno segnalato di ritenere necessarie ulteriori riflessioni su alcuni temi, specialmente sull'inserimento del principio della fair presentation, stante il diverso livello di maturità del sustainability reporting rispetto al financial reporting e tenuto conto, in termini di responsabilità per gli amministratori ed i revisori, del rischio di reporting rappresentato dal mantenimento del principio di 'doppia materialità'.

Il Presidente del Comitato per gli Standard di Sostenibilità dell'OIC ha osservato che "l'importanza dei nuovi standard per la rendicontazione di sostenibilità sollecita l'attenzione di tutta la comunità economica e finanziaria italiana, chiamata ad esprimere serie e meditate valutazioni circa la praticabilità e il contenuto informativo delle informazioni previste dalle bozze sottoposte a consultazione".

L'OIC proseguirà i lavori di analisi, beneficiando degli spunti che potranno venire dalle imprese italiane, intensificando le occasioni di incontro con le diverse categorie di stakeholder e valorizzando il confronto con le autorità di settore maggiormente interessate all'evoluzione in atto nonché con le altre istituzioni italiane per coordinare gli sforzi verso una ancora maggiore semplificazione. A riguardo si fa presente che l'Organismo sta organizzando un evento sul tema che si terrà a Milano nella seconda metà di settembre. L'OIC ha in animo di predisporre le sue osservazioni sui documenti proposti per la consultazione pubblica in modo tale da corrispondere pienamente alle valutazioni e proposte della comunità italiana, in stretta coerenza con la sua fondamentale ispirazione.

Errori contabili: definite le regole del relativo trattamento fiscale dal 2025

A partire dal 2025, grazie al decreto approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025, il quadro normativo di riferimento per il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili subisce viene definito in termini di procedure di correzione, criteri di rilevanza e semplificazioni.

La principale novità apportata dal citato decreto è rappresentata dalla netta separazione tra errori rilevanti e non rilevanti, concetto già previsto dal principio contabile OIC 29, con la conseguente semplificazione delle



procedure amministrative e fiscali da adottare e la maggiore chiarezza sul comportamento da tenere da parte dei soggetti che si trovano ad affrontare errori di rilevazione nei propri bilanci.

Richiamando i concetti trattati dal principio contabile OIC 29, un errore è considerato rilevante se in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio, in particolare:

- sono errori rilevanti quelli che, presi singolarmente o cumulativamente, hanno un impatto decisivo sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'impresa;
- sono errori non rilevanti quelli che, anche se accertati, non incidono in modo significativo sull'attendibilità generale del bilancio e quindi sulle decisioni dei suoi utilizzatori.

In presenza di errori contabili ritenuti rilevanti, la disciplina non cambia e pertanto sarà obbligatorio presentare una dichiarazione integrativa in modo da garantire la rettifica delle informazioni fiscali e contabili con impatto significativo sulle grandezze di bilancio.

La novità riguarda gli errori non rilevanti, per i quali viene introdotta una procedura semplificata senza dichiarazione integrativa; quindi, la correzione operata nelle scritture contabili e nei bilanci avrà anche rilevanza fiscale senza dover presentare dichiarazioni aggiuntive: la rettifica produce effetti immediati anche ai fini delle imposte, rendendo il processo meno oneroso.

Tuttavia, la correzione degli errori non rilevanti prevede determinate condizioni:

- la correzione deve essere effettuata necessariamente entro la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificato l'errore. Quindi se l'errore ha interessato il bilancio 2024 la correzione dovrà essere effettuata nel bilancio 2025;
- la procedura semplificata non è consentita se, prima della correzione dell'errore sono state avviate verifiche o ispezioni da parte delle competenti autorità amministrative, fatte salve le mere comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni.

In conclusione, il nuovo scenario normativo richiede maggiore tempestività nella correzione degli errori contabili identificati in funzione alla loro rilevanza in modo da poter sfruttare la nuova procedura semplificata prevista per gli errori non rilevanti.



LEGAL

L'idoneità del Modello 231: principi, giurisprudenza e prospettive operative

Il contributo esamina gli sviluppi normativi e giurisprudenziali riguardanti il Modello 231, evidenziando gli elementi cardine per la sua efficacia e il ruolo centrale nella governance aziendale contemporanea, non solo per la tutela legale ma anche per la protezione della reputazione e della solidità economica dell'impresa.

1. Il significato del Modello 231

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha segnato una svolta nel diritto penale d'impresa: anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere per reati commessi nel loro interesse o vantaggio.

In questo contesto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) assume il ruolo di strumento di prevenzione: non un adempimento meramente formale, ma un presidio che consente all'azienda di dimostrare di avere adottato misure idonee a ridurre il rischio di illeciti.

Il legislatore, tuttavia, non ha mai fornito una descrizione dettagliata del Modello, lasciando ampio spazio all'interpretazione e all'adattamento alle diverse realtà aziendali. Da qui l'importanza della giurisprudenza, che negli ultimi anni ha chiarito i tratti essenziali di un MOG efficace.

2. L'apporto della giurisprudenza recente

Le decisioni più recenti – tra cui la Cassazione del 4 febbraio 2025 e la sentenza del Tribunale di Milano del 25 gennaio 2024 – ribadiscono un principio fondamentale: non basta avere un Modello “sulla carta”.

Affinché l'ente possa invocare l'esimente prevista dalla legge, occorre che il MOG:

- sia concreto e operativo, non un mero documento formale;
- includa una mappatura completa dei rischi-reato;
- preveda un sistema di controlli effettivi, documentati e verificabili;
- sia supportato da un Organismo di Vigilanza indipendente e dotato di risorse adeguate.

In assenza di tali requisiti, il Modello viene giudicato inefficace e l'ente non può andare esente da responsabilità.

3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza si è consolidata una struttura “a due livelli”:

- Parte Generale: contiene i principi guida, il Codice Etico, le regole di funzionamento del sistema 231, la disciplina dei flussi informativi, le procedure di formazione e aggiornamento, il sistema sanzionatorio e i canali di whistleblowing.



Un elemento essenziale è l'Organismo di Vigilanza (OdV), che deve essere autonomo, professionale e continuativamente attivo.

- Parte Speciale: individua le attività sensibili e i processi a rischio, definisce i protocolli di comportamento e le procedure di controllo.

La costruzione parte da una risk assessment approfondita, con analisi delle aree esposte, dei ruoli coinvolti e delle modalità con cui un illecito potrebbe verificarsi. I protocolli devono essere specifici, dinamici e capaci di adattarsi all'evoluzione organizzativa.

4. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è il cuore operativo del sistema: vigila sulla corretta attuazione del Modello, propone aggiornamenti, riceve le segnalazioni, monitora i controlli. La sua efficacia dipende da alcuni fattori chiave:

- indipendenza dagli organi gestionali,
- continuità di azione,
- poteri ispettivi reali,
- budget adeguato a svolgere le proprie attività.

La Cassazione ha sottolineato che un OdV privo di risorse non può garantire un controllo effettivo, rendendo il Modello inidoneo.

5. Le sfide attuali: management override e cultura aziendale

Un rischio critico è rappresentato dal management override, ossia l'aggiramento dei controlli da parte del top management. Si tratta di un fenomeno insidioso che può compromettere qualsiasi sistema di prevenzione.

Per contrastarlo è necessario:

- un OdV forte e indipendente;
- un sistema sanzionatorio chiaro e applicato anche ai vertici;
- canali di whistleblowing sicuri e protetti;
- lo sviluppo di una vera cultura etica aziendale, che valorizzi trasparenza e accountability;
- strumenti tecnologici, come l'analisi dei dati, utili a intercettare comportamenti anomali.

6. Considerazioni finali

Il Modello 231 è uno strumento elastico: la sua efficacia non dipende tanto dalla natura delle attività svolte dall'ente, quanto dalla capacità di mappare, prevenire e gestire i rischi.

Le linee guida giurisprudenziali non devono essere viste come un vincolo rigido, ma come un orientamento utile per costruire un Modello robusto, dinamico e realmente funzionale.





In sintesi, un MOG adeguato non è solo un presidio legale: è parte integrante della governance aziendale moderna, essenziale per proteggere l'impresa non solo da responsabilità penali, ma anche da rischi reputazionali ed economici.



ESG

L'Asset che non vedi a Bilancio (ma che i tuoi Investitori già misurano)

Il bilancio parla chiaro: asset tangibili, passività, flussi di cassa. Numeri concreti su cui i C-level basano le strategie e giudicano le performance di un'azienda. **E se il valore reale dell'organizzazione** – e la sua capacità di attrarre capitali a condizioni vantaggiose – **fosse nascosto fuori dal bilancio?**

Troppo a lungo abbiamo lasciato che si avvolgesse l'ESG di vuota filantropia e vaghe promesse "verdi", perdendone così il vero valore strategico. I fattori di sostenibilità sono un asset intangibile, un capitale silenzioso, capace di strutturare un'azienda nella gestione dei rischi e di cogliere opportunità non-finanziarie. Le banche e gli investitori più accorti hanno già iniziato a muoversi, molti manager ancora rimangono fermi. Il motivo? Una prospettiva superata, che confonde la burocrazia con l'opportunità della strategia. È qui che nasce il cortocircuito.

Da Onere Burocratico a Motore di Valore: il Cambio di Prospettiva

Ammettiamolo: per anni i temi legati alla sostenibilità e ai fattori ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) sono stati percepiti da molti manager come un onere. Un'ondata di normative complesse e richieste di dati, spesso vissute come un puro esercizio di compliance. Ma questo approccio reattivo è un'eredità del passato che oggi le aziende leader si stanno lasciando alle spalle.

Hanno capito che le continue modifiche normative non sono un ripensamento del valore della sostenibilità, ma un'occasione per **perfezionare il proprio sguardo strategico**. La partita, infatti, non si gioca più sulla mera conformità e chi guarda lontano si pone una sola domanda: *"Come posso usare queste dinamiche per rendere il mio business più efficiente, e superare i miei concorrenti?"*.

Guardarsi dentro per Diventare più forti (ed efficienti)

Oggi, il più grande spreco aziendale non è il tempo o i materiali. È di energia e risorse. Per eliminare gli sprechi, però, bisogna vederli in modo granulare unendo visione con la tecnologia.

- Un approccio di **Lean Management** è la chiave perfetta per massimizzare il valore aziendale ed eliminare gli sprechi, efficientando i processi.
- Strumenti di **Business Intelligence (BI)** permettono di passare da una gestione "a sensazione" a una guidata dai dati, trasformando il monitoraggio dei centri di costo e l'ottimizzazione dei magazzini in fonti continue di efficientamento.



- La misurazione della **Carbon Footprint di Prodotto o di Processo (CFP)** permette di individuare le inefficienze energetiche e ottimizzare gli sforzi per la loro riduzione.

Queste operazioni non solo tagliano i costi diretti, ma riducono anche l'impatto ambientale legato a sovrapproduzione o logistica inefficiente. Le singole azioni di efficientamento, una volta misurate, non restano isolate. Diventano i pilastri di una roadmap per il taglio dei costi operativi, disegnando un **piano di decarbonizzazione** e aprendo le porte dell'azienda a nuovi modelli di business, validata da **rating e certificazioni**, che ne provano la solidità di mercato.

Come la Strategia ESG riduce il Costo del Denaro

Gli istituti bancari valutano il merito creditizio non più solamente sugli indicatori di bilancio, ma anche sulla capacità dell'azienda di gestire e monitorare il proprio impatto ESG. Con l'introduzione delle linee guida EBA (*European Banking Authority*) dal gennaio 2026 e la presenza di regolamenti ad hoc come il SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*), le banche sono sempre più soggette a requisiti di sostenibilità nell'allocazione dei capitali, dovendo rendicontare l'impatto ambientale dei propri portafogli e aumentare il proprio GAR (*Green Asset Ratio*) orientando i finanziamenti verso attività sostenibili.

Un'azienda che dimostra consapevolezza e controllo sulle ricadute delle proprie operazioni, migliora significativamente la propria reputazione creditizia, accedendo a condizioni di finanziamento più favorevoli.

Guardiamo un **esempio concreto**: un'impresa accede a un finanziamento di **200.000 €** per investimenti, con durata tra i **5 e i 10 anni**, generalmente con tasso ordinario del 5%. Se presentando un profilo ESG solido e verificabile ottiene un tasso agevolato del 4,5%, questo si traduce in un risparmio sugli interessi pagati di circa 2.700 € in 5 anni fino ad arrivare a circa 5.800 € in 10 anni. **Non è magia, è strategia**. Un risparmio netto, generate unicamente dalla solidità della propria strategia di sostenibilità.

Fare bene e comunicarlo nel modo giusto

La **reportistica di sostenibilità** diventa così un documento strategico, che chiarisce come l'impresa misura il rischio e costruisce la propria reputazione. Piani di decarbonizzazione, politiche di inclusione e governance responsabile diventeranno sempre più biglietti da visita fondamentali per essere percepiti come aziende affidabili.

Anche se **le PMI** non avranno obbligo di rendicontare, molte banche chiederanno informazioni ESG dettagliate per valutare il rischio delle loro esposizioni creditizie. I **VSME** o il "**Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche**" del MEF sono ottimi punti di partenza per farsi trovare pronti. In più, le informazioni qualitative possono essere tradotte in linguaggio finanziario grazie a strumenti come la **Tassonomia** europea e l'approccio dell'**Integrated Reporting** dell'IIRC. La combinazione dei dati ESG con indicatori economico-finanziari tradizionali, validati da un rating, è lo strumento che accelera la decisione di chi deve finanziare la crescita dell'azienda.





Il Vantaggio Competitivo del Futuro, Oggi

Oggi un report di sostenibilità strutturato vale quanto conto economico e stato patrimoniale. L'ESG non è una moda passeggera né un'ulteriore casella da spuntare. È il nuovo paradigma della gestione aziendale, dove il profitto non solo è compatibile con la sostenibilità, ma ne è la diretta conseguenza.

La domanda non è se abbia senso parlare di ESG e integrare le dinamiche di sostenibilità nella propria strategia, ma come farlo per trasformare queste dinamiche nel proprio principale vantaggio competitivo.

La tua azienda è pronta a scoprirlo? Contattaci per un'analisi strategica.



SCADENZARIO

Principali scadenze di settembre 2025

DATA	ADEMPIMENTO	
16 settembre	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
25 settembre	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
30 settembre	IVA Comunicazione liquidazioni periodiche	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili); al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
	Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre.
	CPB 2025-2026	Presentazione da parte dei soggetti ISA del mod. CPB per comunicare l'adesione al concordato 2025-2026: <ul style="list-style-type: none"> congiuntamente al mod. ISA nell'ambito del mod. REDDITI 2025; o in forma autonoma, utilizzando il (solo) Frontespizio del mod. REDDITI 2025.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.

